

SETTORE: INFRASTRUTTURE VIABILITA' E TRASPORTI – RISORSE IDRICHE - AMBIENTE – RIFIUTI

SERVIZIO: GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, della progettazione esecutiva e della esecuzione lavori, sulla base del progetto preliminare – Bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune di san Bartolomeo in Galdo (BN) in località Serra Pastore.

FAQ alla data del 22.10.2015

PROVINCIA DI BENEVENTO REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: **0071678** USCITA Data: **22/10/2015**

Ora: 15:46

Richiesta chiarimenti N.º 1

- a. Per poter partecipare alla procedura in oggetto viene richiesto il possesso del certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 9 Classe B, con la presente si richiede se in un costituendo raggruppamento d'imprese tutte le ditte debbano essere in possesso di tale certificato o se sia sufficiente il possesso dello stesso solo da un'impresa facente parte di tale raggruppamento;
- b. Si richiede inoltre se sia possibile la costituzione del seguente ATI da costituire, in cui la capogruppo/mandataria sia in possesso della categoria SOA OG12 classifica IV e in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 9 Classe B e la mandante in possesso della categoria SOA OG12 classifica III-bis e in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 9 Classe C,
- c. In caso affermativo al quesito sopra riportato si chiede se l'impresa mandante possa seguire lavori di bonifica per la classifica SOA posseduta quindi fino alla classifica III-bis oppure se il limite di lavori che può eseguire è dato dal certificato ANGA in tale caso fino alla classe C;
- d. Si richiede di confermare che le opere di lavori rientrati nella categoria OS21 siano subappaltabili al 100%;
- e. In caso affermativo al quesito sopra riportato si chiede se sia necessario presentare la dichiarazione di subappalto in fase di gara già indicando nominalmente il subappaltatore qualificato a cui sarà affidato il lavoro ed in caso si chiede di elencare quali dichiarazioni e/o documentazione debba presentare il subappaltatore in fase di gara;
- f. Si richiede inoltre di confermare che un impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 nel settore EA28 sia equiparabile al sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 nel settore IAF28 da voi indicato nel disciplinare di para a pag. 8/40 lettera c).

Riscontro alla richiesta di chiarimenti N.º 1

a. Si precisa che, in coerenza con quanto ritenuto dall'A.N.A.C. (già A.V.C.P.) nella Deliberazione n.93 del 29-03-2007, l'iscrizione all'Associazione Nazionale Gestori Ambientali (A.N.G.A.) è un requisito di esecuzione e non di partecipazione.

La S.A., stante l'urgenza e l'esigenza di semplificare il prosieguo della procedura, ha ritenuto opportuno effettuare preventivamente, in sede di gara, l'accertamento sul possesso del requisito A.N.G.A. ed allo scopo ha individuato il "range" della classifica (Cat.9, Classe B) in funzione dell'importo complessivo dei lavori di bonifica da eseguire.

Resta l'obbligo per il concorrente, singolo e/o per quelli comunque raggruppati, prima della sottoscrizione del contratto ed a pena di revoca dell'aggiudicazione provvisoria, di dimostrare il possesso del requisito A.N.G.A. per l'importo almeno pari a quello della quota di lavori di bonifica (OG12) di partecipazione alla gara (per i quali è qualificato con SOA).

- b. Ai sensi dell'art.61 del D.P.R. n.207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Pertanto è possibile la costituzione di una ATI come da quesito proposto, nel rispetto, in sede di partecipazione alla gara, delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e delle ulteriori disposizioni dettate dal Disciplinare di Gara.
 - Si conferma, anche per il presente quesito, quanto considerato nel riscontro al quesito n.1 a proposito del requisito A.N.G.A.
- c. La mandante potrà eseguire lavori di bonifica per la classifica SOA posseduta e quindi fino alla classifica III-bis. Si applicano, in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
- d. Si conferma che i lavori rientranti nella categoria OS 21 sono subappaltabili al 100%.
- e. A differenza di quanto previsto dall'art.49 del D.Lgs. n.163/2006 per l'impresa ausiliaria, il concorrente non ha l'obbligo di indicare nominativamente il subappaltatore. Il Disciplinare di gara, infatti, non ha previsto tale obbligo in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale che considera illegittima la detta prescrizione (Cons. Stato, Sez. V 12/03/2013 n. 3963; 07/07/2014 n. 3449) e in linea con la posizione espressa dall'A.N.A.C., già A.V.C.P. (A.V.C.P. Determinazione n.4/2012; A.N.A.C. Determinazione n.1/2015).
- f. Si conferma quanto richiesto nel quesito, nell'assunto che siano equivalenti le due certificazioni indicate dagli acronimi E.A.28 (European Accreditation) e I.A.F.28 (International Accreditation Forum).

Richiesta chiarimenti N.º 2

Il disciplinare di gara richiede che il progettista, indicato dall'impresa, abbia espletato negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del Bando, servizi di progettazione di livello definitivo/esecutivo relativi a lavori appartenenti alla classe IB.04 secondo il D.M. 143/13 o II/a secondo la legge 143/49.

Al riguardo si evidenzia che, contrariamente al D.M. 143/13, nessuna delle categorie di cui alla Legge 143/49 individuava espressamente le opere afferenti la realizzazione di discariche e/o bonifica e/o messa in sicurezza, tanto meno la categoria e classe II/a che recita: "Impianti industriali completi e cioè: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei depositi industriali".

Al riguardo si richiama, ad esempio, la gara bandita dallaomissis.... inerente la "omissis......" il cui disciplinare richiedeva espressamente la categoria di progettazione III/a ai sensi della Legge 143/49.

- a) Si chiede di confermare, pertanto, che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 2.4.2 del Disciplinare di Gara di cui al codice IB.04, sia sufficiente che il progettista abbia svolto attività di progettazione definitiva e/o esecutiva in ordine ad attività di bonifica e/o messa in sicurezza e/o capping anche se certificate, secondo la legge 143/49, con la classe e categoria III/a.
- b) Si chiede, altresì, di confermare, in accordo a quanto indicato nel disciplinare di gara al punto 2.4.2 b.4, che ai fini del soddisfacimento del requisito di progettazione di cui al codice S.04 sia sufficiente che il progettista abbia svolto lavori di cui alla categoria e classe Ig secondo la Legge 143/49 corrispondente al codice S.03 del D.M. 143/13 secondo quanto riportato dalla tabella Z -1 del suddetto Decreto.
- c) Si chiede, infine, se ai fini del soddisfacimento del requisito di progettazione di cui alla categoria e classe IX b (codice S.04) sia sufficiente che il progettista abbia svolto lavori di cui alla categoria e alla classe IX c.

Riscontro alla richiesta di chiarimenti N.º 2

a. Si conferma che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 2.4.2 del Disciplinare di Gara (Parte Prima) di cui al codice IB.04, è sufficiente che il progettista abbia svolto attività di progettazione

definitiva ed esecutiva in ordine alla declaratoria riportata nella colonna "IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE" riferita alla ID Opere "IB.04" di cui alla Tavola Z.1 del D.M. n.143 del 31-10-2013 anche se individuate con classi e categorie diverse nella Legge n.143 del 02-03-1949.

- b. Si conferma, come previsto al punto 2.4.2., lett. b.4, del Disciplinare di Gara (Parte Prima), che, per ragioni di analogia, nei lavori identificati con il codice "S.04" possono essere computati anche i lavori identificati con il codice "S.03" con la diretta corrispondenza "I/g" riferita alla L. n.143/1949.
- c. Si conferma in stretta analogia a quanto riportato al punto 1) precedente.

Richiesta chiarimenti N.º 3

Il bando di gara prevede per il progettista il requisito di aver redatto progettazioni nell'ultimo decennio nella categoria IB.04 del D.M. 143/2013 (corrispondente nella tabella Z1 alla ex categoria "Il a" della Legge 143/39). Il disciplinare di gara precisa che per tale categoria si possa utilizzare anche la IB.06 del D.M. 143/2013 (corrispondente nella tabella Z1 alla ex categoria "Il b" della Legge 143/39). Orbene si fa notare che le ex categorie "Il A" e "Il b" della Legge 143/39 riguardano, rispettivamente, i servizi di ingegneria delle seguenti opere:

- 1) impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del cuoio e simili;
- 2) impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie.

Tali opere risultano poco attinenti con l'oggetto della progettazione seppure corrispondente nella tabella Z! alle categorie IB.04 ed IB.06 del D.M. 143/2013.

Alla luce di quanto sopra esposto, nello spirito della Determinazione ANAC n. 4/2015 che chiarisce la non esistenza di non perfetta corrispondenza tra la vecchia normativa (*Legge 143/39*) e la nuova (*D.M. 143/2013*) nella citata tabella Z1, si chiede se è possibile soddisfare i requisiti della categoria IB.04 con la ex categoria "VII a" della Legge 143/39 che riguarda: "Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani". Si fa notare che la ex categoria "VII a" è l'unica della Legge 143/39 che riguarda di bonifiche.

In ultimo si fa osservare che tutti i bandi dellaomissis..... relativi ad opere di bonifica di discariche fanno riferimento nei requisiti alla ex categoria "VII a" della legge 143/39.

Riscontro alla richiesta di chiarimenti N.º 3

Occorre precisare preliminarmente che la "ID Opere" IB.06 è stata individuata, per analogia con il codice IB.04, in quanto la propria declaratoria (D.M. 143/2013) contiene, tra l'altro, l'identificazione di attività professionali relative a "Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento rifiuti.

La S.A. ritiene che il maggiore grado di complessità di tali attività professionali espletate possa costituire qualificazione anche per le attività relative al codice IB.04.

Per quanto attiene "al soddisfacimento dei requisiti della categoria IB.04 con la ex categoria VIIa della Legge 143/1949 che riguarda: Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani", la S.A. ritiene sia sufficiente che il progettista abbia svolto attività di progettazione definitiva ed esecutiva in ordine alla declaratoria riportata nella colonna "IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE" riferita alla ID Opere "IB.04" di cui alla Tavola Z.1 del D.M. n.143 del 31-10-2013 anche se individuate con classi e categorie diverse nella Legge n.143 del 02-03-1949.

Nella fattispecie, quindi, non rileva l'identificazione della classe e categoria VIIa (L. 143/1949) per il servizio espletato bensì la sua effettiva e sostanziale tipologia che, necessariamente, dovrà avere attinenza con procedimenti e/o lavori di bonifica.

Richiesta chiarimenti N.º 4

a) Premesso che per i requisiti del progettista indicato dall'impresa il disciplinare di gara indica le gli identificativi 1B.04 e IB.06 (corrispondenti alla categoria IMPIANTI) come idonee a qualificare il professionista si chiede di sapere se i certificati allegati omissis siano idonei alla qualificazione della società di ingegneria.

- b) Si ricorda che la categoria IB.04 e relativa a: "Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti" e la categoria 1B.06 e relativa a: "Impianti della industria chimica inorganica Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili Impianti siderurgici Officine meccaniche e laboratori Cantieri navali Fabbriche di cemento, calee, laterizi, vetrerie e ceramiche Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti Impianti della industria chimica organica Impianti della piccola industria chimica speciale Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere".
- c) INOLTRE si fa notare che l'art. 8 del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, così recita:

 "La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto e stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità,, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera",

 Quindi essendo la categorie richiesta della tabella Z 1 (prima colonna) pari a : IMPIAN'TI ed il grado di complessità della IB.04 pari a 0,55 se ne deduce che e sufficiente dimostrare i requisiti nella categoria (prima colonna della tabella Z 1) IMPIANTI con grado di complessità superiore a 0,55 e cioè sono sufficienti anche opere con ID (identificativo) opere (da non confondersi con la "categoria") di cui alle seguenti lettere IA.01 (impianti con complessità 0,75), IA.02 (impianti con grado complessità 0,85), IA.03 (impianti con grado complessità 1,30).

Riscontro alla richiesta di chiarimenti N.º 4

- a. La valutazione di merito della documentazione afferente alla qualificazione dei progettisti è di competenza della Commissione di Gara che sarà costituita successivamente alla data di scadenza della presentazione delle offerte.
- b. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 2.4.2 della Parte Prima del Disciplinare di Gara di cui al codice IB.04, è sufficiente che il progettista abbia svolto attività di progettazione definitiva ed esecutiva in ordine alla declaratoria riportata nella colonna "IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE" riferita alla ID Opere "IB.04" di cui alla Tavola Z.1 del D.M. n.143 del 31-10-2013 (anche se individuate con classi e categorie diverse nella Legge n.143 del 02-03-1949).
 - La "ID Opere" IB.06 è stata individuata, per analogia con il codice IB.04, in quanto la propria declaratoria contiene, tra l'altro, l'identificazione di attività professionali relative a "Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento rifiuti".
- c. Non si ritiene sufficiente tout court "dimostrare i requisiti nella categoria (prima colonna della tabella Z1) IMPIANTI con grado di complessità superiore a 0,55"; la S.A. ritiene che il maggiore grado di complessità delle attività professionali espletate possa costituire qualificazione anche per le attività di grado di complessità inferiore (art.8 del D.M. n.143/2013) ma sempre per prestazioni professionali effettuate di analoga tipologia rispetto a quelle da svolgere (in generale e non esaustivamente: bonifiche di siti inquinati e/o impiantistica attinente alle stesse bonifiche ed al trattamento di rifiuti).

Richiesta chiarimenti N.º 5

 a) Si chiede conferma che nel progetto definitivo da predisporre in fase di gara debbano essere presenti elaborati quali i calcoli statici esecutivi e il piano di sicurezza (elementi tipici della progettazione esecutiva); b) Si chiedono maggiori dettagli in merito all'impegno da assumere a carico dell'impresa appaltatrice per la caratterizzazione ed eventuale successiva bonifica dell'area adiacente alla discarica in particolare qualora l'importo di tale lavoro superasse la somma a disposizione della stazione appaltante.

Riscontro alla richiesta di chiarimenti N.º 5

- a. Il progetto definitivo deve essere obbligatoriamente costituito dagli atti, documenti ed elaborati elencati al punto 3 della Parte Prima del Disciplinare di Gara e deve essere redatto con le modalità ivi indicate.
- b. Fermo restando quanto previsto alla lettera a.5) del punto 3.2 della Parte Seconda del Disciplinare di Gara, si precisa che <u>l'eventuale successiva esplicita</u> richiesta della S.A. al concorrente aggiudicatario sarà comunque supportata, ovviamente, dalla necessaria copertura finanziaria.

Richiesta chiarimenti N.º 6

Relativamente ai requisiti di ordine speciale dei progettisti, (paragrafo 2.4.2 pagg. 10 e 11 del disciplinare di gara) per quanto attiene ai requisiti di cui all'art. 263, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n. 207/2010 e smi, è testualmente previsto che i servizi tecnici devono essere stati svolti "negli ultimi dieci anni antecedenti alla data del bando di gara", mentre nella successiva tabella riepilogativa è considerato come Decennio di riferimento il periodo dal "01/01/2005 al 31/12/2014".

Considerato, altresì, che il comma 2) del'art. 263 – requisiti di partecipazione – del richiamato D.P.R. n. 207/2010 prevede testualmente che "2. I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente".

a) Si chiede se sia corretto considerare come decennio di riferimento il periodo dal 21/08/2005 al 21/08/2015 (data di pubblicazione del bando), ovvero se siano ritenuti validi i servizi prestati dal 1/1/2015 al 20/08/2015 .

Riscontro alla richiesta di chiarimenti N.º 6

a. In riferimento al periodo di svolgimento dei servizi tecnici (Punto 2.4.2 della Parte Prima del Disciplinare di Gara), la S.A. ritiene corretto l'applicazione letterale del comma 2) dell'art.263 del D.P.R. n.207/2010 e quindi, nella fattispecie, va considerato come decennio di riferimento il periodo dal 21-08-2005 al 21-08-2015 (data di pubblicazione del bando di gara).

Richiesta chiarimenti N.º 7

Considerando che per poter partecipare alla gara in oggetto necessita redigere il progetto definitivo, si chiede

- a) di voler fornire gli elaborati in formato editabile (.DWG e .DOC) del progetto preliminare di cui la Stazione Appaltante è in possesso.
- b) Si rappresenta che nel caso in cui tali elaborati non fossero disponibili appare necessario che la Stazione Appaltante conceda una congrua proroga dei termini di consegna dell'offerta (minimo 30 giorni), al fine di garantire le condizioni minime di parità di condizioni di partecipazione nei confronti di coloro, come gli estensori del progetto preliminare, che ne sono già in possesso.

Riscontro alla richiesta di chiarimenti N.º 7

 a) Si precisa che questa S.A. non ha nella propria disponibilità elaborati progettuali nei formati indicati dalla S.V. e che gli stessi, "opera di ingegno di professionalità altrui", sono stati redatti da "ASTIR" società in house della Regione Campania. b) Inoltre, per le motivazioni addotte dalla S.V., non sono previste proroghe dei termini della consegna delle offerte, atteso che tutta la documentazione è stata messa immediatamente a disposizione di tutti i concorrenti sul sito di questa S.A. contestualmente alla pubblicazione del bando di gara nel rigoroso rispetto dei termini minimi prescritti per la presentazione delle offerte dall'art.122, comma 6, lettera e) del D. Lgs. n.163/2006.

Richiesta chiarimenti N.º 8

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto in merito ai requisiti, richiesti al progettista indicato, di cui all'art. 263, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

In particolare, con riferimento al requisito di cui all'art. 263, comma 1, lett. a), il Disciplinare di Gara, alla pag. 10, recita:

"[.....]:fatturato in servizi tecnici di cui all 'articolo 252 del D.P.R. n. 207 del 20} 0; if requisito e omesso in applicazione dell'art. 41, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006",

L'articolo richiamato (art. 41 comma 2 del D. Lgs. 163/06) recita:

"Le amministrazioni precisano nel banda di gara i requisiti che devono essere posseduti da! concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale ".

Alla luce di tale articolo, si chiede

a) di specificare quale sia l'importo minimo del fatturato in servizi tecnici di cui all'art. 252 del D.P.R.
 n. 207/2010 da dover possedere quale requisito, considerato che la scrivente società, soggette alla legislazione italiana, e obbligata alla presentazione del bilancio.

Riscontro alla richiesta di chiarimenti N.º 8

a) Per la qualificazione del progettista, qualunque sia il modello organizzativo adottato tra quelli indicati nelle lettere a)-b)-c) del Capo 2.4 della Parte Prima del Disciplinare di Gara, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 263 del D.P.R. n.207/2010 non è richiesto.

Diversamente, la richiesta del requisito di che trattasi doveva essere precisamente ed esplicitamente supportata da "congrua motivazione" (motivazione non presente nel Disciplinare) ai sensi del terzo periodo del comma 2 dell'art.41 del D.Lgs. n.163/2006 (per mero refuso indicato come secondo periodo).

Richiesta chiarimenti N.º 9

Con riferimento alle procedura indicata in oggetto si chiede quanta di seguito in merito ai requisiti, richiesti al progettista indicato, di cui all'art. 263, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

In particolare, con riferimento al requisito di cui all'art, 263, comma 1, lett. c), il Disciplinare di Gara, alla pag. 11, recita:

"quanto alla lettera c): servizi tecnici di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 20712010 [....] svolti negli ultimi dieci anni [....] per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori; [...] per ciascuna delle identificazioni ID opere, non inferiore a 0,50 volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare ".

a) L'espressione "somma degli importi di non più di due lavori", va intesa nel senso che al fine di soddisfare tale requisito bisogna utilizzare al massimo due lavori: un solo lavoro per ciascuna delle categorie oggetto del bando, ovvero un lavoro per la categoria IB.04 e un lavoro per la categoria S.04?

Tale interpretazione che ammette l'utilizzo di un solo lavoro per ciascuna categoria e oltretutto confermata nella dicitura del Disciplinare di pag. 11 che recita: "il progettista deve indicare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i servizi di punta".

Riscontro alla richiesta di chiarimenti N.º 9

a) L'espressione "somma degli importi di non più di due lavori" va intesa nel senso che al fine di soddisfare tale requisito bisogna utilizzare al massimo due lavori "per ciascuna delle due identificazioni <<ID
Opere>> riportate nel Disciplinare di Gara".

Richiesta chiarimenti N.º 10

Il sottoscrittoomissis......, intenzionato a partecipare alla procedura in oggetto e in ottemperanza al disciplinare (Parte terza, capo 2, lettera a), chiede il seguente chiarimento: La scrivente società e in possesso della qualificazione SOA per la cat. OG 12 classifica VII; chiede

- a) se può partecipare alla procedura sopra indicata dichiarando il subappalto del 100% della cat. OS21 per la quale non ha la relativa qualificazione oppure deve necessariamente partecipare in ATI con altra società in possesso della qualificazione OS21
- b) In caso affermativo (partecipazione alla gara in forma singola) oltre a dichiarare l'obbligo di subappalto, deve indicare anche il nominativo del subappaltatore?

Riscontro alla richiesta di chiarimenti N.º 10

- A) Il concorrente singolo in possesso della qualificazione SOA per la Categoria OG12 Classifica VII può partecipare alla procedura di gara dichiarando il subappalto del 100% della Categoria OS21 per la quale non ha la relativa qualificazione. In alternativa può costituire A.T.I. con altra società in possesso della qualificazione per la Categoria OS21.
- B) A differenza di quanto previsto dall'art.49 del D. Lgs. n.163/2006 per l'impresa ausiliaria, il concorrente non ha l'obbligo di indicare nominativamente il subappaltatore. Il Disciplinare di gara, infatti, non ha previsto tale obbligo in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale che considera illegittima la detta prescrizione (Cons. Stato, Sez. V 12/03/2013 n. 3963; 07/07/2014 n. 3449) e in linea con la posizione espressa dall'A.N.A.C., già A.V.C.P. (A.V.C.P. Determinazione n.4/2012; A.N.A.C. Determinazione n.1/2015).

Richiesta chiarimenti N.º 11

In riferimento alla gara in oggetto ed in particolare secondo quanto riportato al punto 2.4.2. del disciplinare di gara requisiti di ordine speciale dei progettisti: punto III.2.3. del bando di gara, si chiede

- a) se il possesso da parte dei progettisti, dei servizi tecnici di cui all'art. 252 del DPR 207/2010, svolti negli ultimi 10 (anni) antecedenti la pubblicazione del banda di gara, per lavori appartenenti a ciascuna delle identificazioni "ID OPERE" di cui alla tavola Z-I allegata al D.M. n. 143 del 2013 attribuite al punto III.2.3.), lettera d) punto d.4 del banda di gara, per un importo dei lavori medesimi, per ciascuna delle identificazioni "ID OPERE", non inferiore a 2 volte l'importo dei lavori da progettare, debba essere riferito unicamente a servizi di progettazione o possono essere anche considerati, come previsto dall'art. 252 comma 2 tutti i servizi in esso elencati e quindi anche le direzioni dei lavori;
- b) se il possesso da parte dei progettisti, dei servizi tecnici di cui all'art.2 52 del DPR 207/2010 (cosiddetti "servizi di punta"), svolti negli ultimi 10 anni antecedenti alla data del banda di gara, per lavori appartenenti a ciascuna delle identificazioni "ID OPERE" di cui alla tavola Z-I allegata al D.M. n. 143 del 2013 attribuite al punto III.2.3.), lettera d) punto d.4 del bando di gara per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia lavori), per ciascuna delle identificazioni "ID OPERE" non inferiore a 0,50 volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, debba essere riferito unicamente a servizi di progettazione o possono essere anche

considerati, come previsto dall'art. 252 comma 2 tutti i servizi in esso elencati e quindi anche le direzioni dei lavori;

Riscontro alla richiesta di chiarimenti N.º 11

- a) In generale, ai fini della qualificazione dei progettisti, possono essere considerati tutti i servizi tecnici di cui all'art. 252, comma 2, del D.P.R. n.207/2010 e, di conseguenza, anche la "Direzione Lavori".
 Nella fattispecie, considerata la specificità dell'intervento a farsi, è comunque richiesto (come indicato nella lettera b.1) del punto 2.4.2. della Parte Prima del Disciplinare di Gara) al progettista individuato dal concorrente, qualunque sia il modello organizzativo adottato, per ciascuna delle <<ID Opere>> previste, l'aver svolto almeno uno dei seguenti servizi:
 - progettazione definitiva
 - progettazione esecutiva.
- b) Quanto chiarito in precedenza vale anche per i cosiddetti "servizi di punta".

Richiesta chiarimenti N.º 12

La scrivente concorrenteomissis.... che ha intenzione di partecipare alla gara per l'affidamento, mediante procedura aperta previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta della progettazione esecutiva e della esecuzione di lavori, fa rilevare che, negli elaborati di progetto posti a base di gara e, nella specifico, nella relazione geologica non sana state allegate le risultanze delle indagini in sito e delle prove di laboratorio contrariamente a quanto indicato a pagina 9 della stessa relazione geologica.

- a) Il concorrente ritiene che le suddette indagini siano indispensabili e propedeutiche alla valutazione della successiva stratigrafia e geomeccanica dei terreni. Inoltre non sono allegati i risultati delle analisi chimiche su n 32 campioni prelevati.
- b) Il concorrente ritiene che, al fine di garantire da parte di codesta Stazione Appaltante la partecipazione alla gara secondo criteri di equità e di pari partecipazione, gli atti documentali su indicati vengano integrati tra gli elaborati di gara e, la Stazione Appaltante, provveda a concedere una adeguata proroga dei tempi per consentirne la valutazione. Infine, la documentazione a base di gara, non contiene l'analisi dei rischi relativi e il piano di caratterizzazione necessario per la valutazione degli obiettivi di bonifica per cui si chiede di sapere se la stessa deve essere prodotta dal concorrente ovvero resa disponibile al pari degli atti documentali progettuali mancanti.

Riscontro alla richiesta di chiarimenti N.º 12

- a) Questa S.A. ha pubblicato, con le formalità di rito, tutti gli elaborati progettuali costituenti il progetto redatto dalla "ASTIR s.p.a." (società in house della Regione Campania) ed approvato dal Settore di Benevento "Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento" con D.D. n.89 del 08-05-2012 e, pertanto, non è in possesso di ulteriori atti documentali integrativi.
- b) Al concorrente è richiesta, effettuate le proprie valutazioni di merito, la presentazione in sede di gara di un progetto definitivo obbligatoriamente costituito dagli atti, documenti ed elaborati elencati al punto 3 della Parte Prima del Disciplinare di Gara e formalmente redatto con le modalità ivi indicate. Infine, nel rigoroso rispetto del principio enunciato anche da codesta società (garantire la partecipazione alla gara secondo criteri di equità e di pari partecipazione), per le motivazioni addotte nella richiesta di chiarimenti, non sono previste proroghe del termine fissato nel Bando di Gara per la presentazione delle offerte.

Richiesta chiarimenti N.º 13

La scrivente pone il seguente quesito: - dal COMPUTO METRICO, si rilevano QUANTITA' e relativi IMPORTI di CATEGORIE appartenenti alla OS21, più precisamente al Numero Ordine :

1. - E.02.030.01002.030.010.b = Palo trivellato, etc. 24 - E.02.010.01002.010.010.b =

- IMPORTO €. 273.726,00

25 - E.02.010.01002.010.010.f = Setti di diaframmi in c.a., etc. - IMPORTO €. 264.276,00

Setti di diaframmi in c.a., etc. - IMPORTO €. 1.553.040,00

per un importo complessivo di oltre €. 2.000.000,00, importo che richiederebbe il possesso della CATEGORIA OS21 CLASSIFICA IV.

Dal BANDO si evince la richiesta per la CATEGORIA OS21 CLASSIFICA III.

Si chiedono CHIARIMENTI in merito

Riscontro alla richiesta di chiarimenti N.º 13

Ai fini della partecipazione all'appalto e della relativa qualificazione del concorrente si deve far riferimento esclusivamente alle categorie e classifiche indicate nel bando di gara (pareri ANAC n. 197/2008 e n. 74/2008). Il bando di gara, e quindi la individuazione delle Categorie (OG e OS) e classifiche di lavoro, è stato strutturato sulla scorta delle impostazioni derivanti dal progetto che, come ben noto, ha connotazione preliminare dalla quale sviluppare la consequenziale progettazione definitiva ed esecutiva. Tanto premesso, si evidenzia che la categoria scorporabile e subappaltabile OS 21 "Opere strutturali speciali", ha visto assegnata la classifica III, per un importo stimato di € 639.900,19, sulla base delle opere individuate come strutturali dalla progettazione preliminare. Specificatamente si è fatto riferimento a quanto riportato negli allegati al progetto preliminare di seguito elencati:

- ELABORATO B.03 S.P. rev.02_01 RELAZIONE DESCRITTIVA. pdf / paragrafo G2 PALIFICATA
- ELABORATO B.10 S.P. rev.02_08 RELAZIONE GEOTECNICA CALCOLO DELLA PALIFICATA. pdf
- ELABORATO B.30 S.P. rev.02_27 PLANIMETRIA DI PROGETTO OPERE DI SOSTEGNO. pdf
- ELABORATO B.31 S.P. rev.02_28 PARTICOLARE COSTRUTTIVO PALO, pdf

Ing. Gennaro Fusco